

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 72 e da 134 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più Soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o più Soggetti beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;

c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

+-----+	
	INTENSITÀ MASSIMA
	DELL'AGEVOLAZIONE
+-----+	

SPESE AMMISSIBILI	Regioni meno sviluppate e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27*	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed	50%	40%

economica, compresi		
gli studi di		
fattibilita'.		

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

\* Ai fini del presente Allegato, Tabelle 1A, 2A e 3A, si intendono per Regioni meno sviluppate le seguenti:

ITF2	Molise
ITF3	Campania
ITF4	Puglia
ITF5	Basilicata
ITF6	Calabria
ITG1	Sicilia
ITG2	Sardegna

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 72 e da 165 a 173 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

-----+		
	INTENSITÀ MASSIMA	
	DELL'AGEVOLAZIONE	
-----+		
	Regioni meno	
	sviluppate e tutte le	Altre Regioni
	Regioni il cui prodotto	
	interno lordo (PIL) pro	
	capite nel periodo dal	
	1° gennaio 2007 al 31	
SPESE AMMISSIBILI	dicembre 2013e' stato	
	inferiore al 75 % della	
	media dell'UE-25 per il	
	periodo di riferimento,	
	ma superiore al 75 %	
	dellamedia del PIL	
	dell'UE-27*	
-----+		
1. Costruzione o		
miglioramento di beni	50%	40%
immobili.		
-----+		
2. Acquisto di macchinari		
e attrezzature, al		
massimo fino al loro	50%	40%
valore di mercato.		
-----+		
3. Costi generali,		
collegati alle spese		

di cui ai punti 1)e		
2), come onorari di		
architetti, ingegneri		
e consulenti, onorari		
per consulenze sulla	50%	40%
sostenibilita'		
ambientale ed		
economica, compresi		
studi di fattibilita'.		
+-----+-----+-----+		
4. Acquisizione o		
sviluppo di programmi		
informatici e		
acquisizionedi	50%	40%
brevetti, licenze,		
diritti d'autore		
e marchi commerciali.		
+-----+-----+-----+		

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attivita' principale).

Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

+-----+-----+-----+

I costi ammissibili sono i costi degli	INTENSITÀ MASSIMA	
investimenti supplementari necessari per	DELL'AGEVOLAZIONE	
promuovere la produzione di energia da fonti		
rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in		
relazione alla specifica situazione		
dell'edificio su cui pone i pannelli solari,		
anche i costi degli investimenti		
supplementari necessari a conseguire il		
livello piu' elevato di efficienza		
energetica, come disciplinati nel decreto e		
nell'Avviso di partecipazione.		

+-----+-----+

Tali costi sono determinati come segue:	30 % dei costi	
	ammissibili	
- impianti su scala ridotta per i quali		
non e' individuabile un investimento meno		
rispettoso dell'ambiente in quanto non		
esistono impianti di dimensioni analoghe:		
i costi di investimento totali per		
conseguire un livello piu' elevato di		
tutela dell'ambiente costituiscono i		
costi ammissibili;		
- il costo dell'investimento per		
l'efficienza energetica e' individuabile		
come investimento distinto all'interno		
del costo complessivo dell'investimento:		
il costo ammissibile corrisponde al costo		
per l'efficienza energetica.		

Non sono ammissibili i costi non direttamente		
connessi al conseguimento di un livello piu'		
elevato di tutela dell'ambiente.		

+-----+-----+

L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone

assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.